

Relazione tecnica

Il decreto legislativo in oggetto recepisce le prescrizioni della direttiva 2012/27/UE, di seguito EED, nell'ordinamento giuridico nazionale. I principali effetti economico-finanziari determinati dal presente provvedimento sono descritti di seguito.

L'**articolo 1**, concernente le finalità del decreto e l'**articolo 2**, che introduce le definizioni utili alle norme contenute nello stesso, non generano effetti a carico della finanza pubblica.

Con la disposizione di cui all'**articolo 3** è ribadito, in coerenza con la Strategia energetica nazionale approvata con decreto interministeriale dell'8 marzo 2013, l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico da conseguire nell'anno 2020. Le disposizioni previste dall'articolo 3 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le misure per il raggiungimento del target sono infatti vigenti e non sono a carico della fiscalità, quanto piuttosto affidate all'adozione di nuovi standard prestazionali, all'ottimizzazione di processi produttivi, al sostegno di risparmi di energia per i clienti finali e contenute nei sistemi dei certificati bianchi e del conto termico, i cui costi non sono a carico del bilancio statale.

Sul piano macroeconomico, la politica per l'efficienza energetica ha un rapporto positivo con la crescita economica, consentendo di ridurre le risorse investite per unità di prodotto e liberare nuovi potenziali anche sul versante delle attività produttive, dell'occupazione e delle nuove figure professionali.

A livello di benefici ambientali, l'efficienza energetica è anche positivamente correlata alla riduzione delle emissioni di CO₂, che come noto rappresenta un obiettivo vincolante per ciascuno Stato membro dell'Unione europea, il cui mancato raggiungimento può esporre il Paese a un concreto rischio di sanzioni economiche.

L'**articolo 4** prevede che, nell'ambito dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (di seguito PAEE) già previsti dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e aggiornati in base all'articolo 17 del presente decreto, l'ENEA predisponga e aggiorni ogni tre anni un documento di proposta per la riqualificazione energetica del parco nazionale di edifici. Tale documento riguarda gli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.

Le disposizioni previste dall'articolo 4, di carattere programmatico, non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I compiti assegnati all'ENEA sono svolti nell'ambito delle risorse già previste dalla normativa vigente.

L'**articolo 5** recepisce quanto previsto dall'articolo 5 della EED e dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica sugli edifici della pubblica amministrazione centrale per almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata. Su tali edifici, come previsto dalla EED è reso possibile, in alternativa, realizzare interventi che comportino un volume di risparmi energetici almeno equivalente a quello ottenibile grazie alla riqualificazione annuale della superficie suddetta (comma 1).

Nell'ambito della collaborazione tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia del demanio, a partire dai primi mesi del 2013, è stata avviata la redazione di un inventario degli immobili di proprietà e ad uso delle pubbliche amministrazioni centrali dello Stato rispondenti ai criteri previsti dall'articolo 5 della EED. L'inventario, che contiene informazioni riguardanti la superficie coperta utile climatizzata in metri quadrati e dati di consumo energetico, conta al momento 2.904 occupazioni di proprietà e ad uso governativo, con superficie lorda superiore ai 500 m² per un totale di 13.763.975 m². Da stime condotte dall'ENEA sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio in merito all'impatto energetico ed economico dell'obbligo risulta quanto riportato in Tabella 1.

Tabella 1 – Risparmi energetici, economici e costi da sostenere per interventi di riqualificazione

Anno	Superficie soggetta ad obbligo di riqualificazione (m ²)	Consumi totali (GWh/anno)	Risparmio (GWh/anno)							Risparmio Totale al 2020 (GWh/anno)	Costo (M€)	Risparmio (M€)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
2014	412.919	62,8	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	119,0	84,5	3,38
2015	400.532	60,9		16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	99,0	82,0	5,76
2016	388.516	59,1			16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	80,0	79,5	8,06
2017	376.860	57,3				15,5	15,5	15,5	15,5	62,0	77,2	10,30
2018	365.554	55,6					15,1	15,1	15,1	45,3	74,8	12,47
2019	354.588	53,9						14,6	14,6	29,2	72,6	14,57
2020	343.950	52,3							14,2	14,2	70,4	16,62
Total e	2.642.919	402	17,0	33,5	49,5	65,0	80,1	94,7	108,9	448,7	541	71,2

Si evidenzia quindi che, al fine di conseguire l'obiettivo di riqualificazione previsto dalla EED e trasposto nell'ordinamento nazionale per mezzo del presente articolo, è stimata una spesa totale di 541 milioni di euro, ripartita negli anni come mostrato in Tabella 1. A fronte degli interventi considerati e della spesa suddetta, si avrà un risparmio cumulato derivante dalla maggiore efficienza energetica stimato in 71 milioni di euro entro il 2020 che, nell'intera vita delle tecnologie per l'efficienza stimata tra i 15 e i 20 anni, si incrementerà di ulteriori risparmi per circa 16 milioni di euro all'anno.

Al fine di attuare l'obbligo previsto dall'articolo 5, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'Agenzia del Demanio e il Ministero dello sviluppo economico, cui sono attribuite funzioni di impulso e coordinamento, predispongono entro il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2014 un programma di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale. Per la predisposizione del programma, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, presentano al Ministero dello sviluppo economico, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, eventualmente avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Per la definizione del programma degli interventi da finanziare sono applicati criteri di individuazione tra più interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento; minori tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento; entità di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a contratti di rendimento energetico.

La realizzazione degli interventi compresi nei programmi di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale è gestita dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, senza nuovi o maggiori oneri ove occorra con il supporto delle Amministrazioni interessate. Le modalità per l'esecuzione dei suddetti programmi sono definite con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro dell'economia e finanze.

Al fine di ridurre gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo, è previsto che le pubbliche amministrazioni centrali interessate favoriscano, ove possibile, il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico, agendo tramite l'intervento di una o più ESCO, anche ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti disponibili a normativa vigente (ad es. Conto termico).

Il comma 13 stabilisce che, per l'attuazione di parte del programma di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale, si provvede mediante lo stanziamento di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Lo stesso stanziamento può essere integrato :

a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50% a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50% a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nella tabella 2 si riporta la suddivisione delle risorse stanziare per anno.

Tabella 2: Ripartizione per anno delle risorse stanziare (Milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Risorse Fondo TLR	5	25	25	25	25	25	25	155
Risorse CO2 MISE	10	15	15	15	15	15	15	100
Risorse CO2 MATTM	10	15	15	15	15	15	15	100
Totale	25	55	55	55	55	55	55	355

Considerando che sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attivato presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE), risultano accantonati 62,8 milioni di euro (21 marzo 2014) e che il gettito annuo del corrispettivo applicato al consumo di gas metano è di circa 39 milioni di euro, risultano coperti gli stanziamenti previsti a valere sul Fondo.

Inoltre, stimando che la quota disponibile dei proventi su base annua delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, sia di circa 200 milioni di euro all'anno nel periodo 2014-2020, tali risorse risultano ampiamente sufficienti al fine della copertura degli stanziamenti previsti a valere delle aste delle quote di emissione di CO₂. I compiti assegnati alle Amministrazioni pubbliche centrali, ai Provveditorati interregionali opere pubbliche, all'Agenzia del demanio e all'ENEA sono svolti nell'ambito delle risorse già previste dalla normativa vigente.

L'**articolo 6** dispone che, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 6 della EED, in occasione della stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di edifici ovvero nell'acquisto di prodotti e servizi per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le pubbliche amministrazioni centrali debbano attenersi al rispetto di determinati requisiti minimi di efficienza energetica.

L'articolo 6 non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i risparmi sui costi energetici di esercizio, derivanti dal minor consumo energetico, consentono di compensare ipotetici maggiori costi di acquisto nell'arco di pochi anni. Si stima, ad esempio, che il maggior costo connesso all'acquisto di un apparato per l'illuminazione pubblica più efficiente venga immediatamente ripagato nei primi anni di

utilizzo dell'apparato stesso, con i conseguenti risparmi economici per gli anni successivi e la conseguente riduzione degli impatti ambientali.

È in questa logica che si muove la proposta di nuova direttiva europea sugli appalti pubblici (COM(2011)896 definitivo) con l'articolo 67, che prevede che il costo di un prodotto debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto, ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto *Life Cycle Costing*).

L'**articolo 7** prevede la definizione dell'obiettivo vincolante di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, calcolato ai sensi dell'articolo 7 della EED.

In tabella 3 si riporta una stima dell'obbligo calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 7 della EED, come comunicata alla Commissione il 5 dicembre 2013 nella relazione prevista dall'articolo suddetto. Una quantificazione approfondita delle possibilità offerte dell'articolo 7, paragrafo 2 della EED, sarà notificata alla Commissione entro il 5 giugno 2014 secondo quanto previsto dal paragrafo 3 dello stesso articolo.

Tabella 3 - Risparmi da conseguire nel periodo 2014-2020 con applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della EED (dati in Mtep)

Media del triennio 2010-2012		81,209							
anno	Risparmio annuo	Risparmi di energia annui							TOTALE risparmio annuo
2014	1,0 %	0,812							0,812
2015	1,0 %	0,812	0,812						1,624
2016	1,25 %	0,812	0,812	1,015					2,639
2017	1,25 %	0,812	0,812	1,015	1,015				3,654
2018	1,5 %	0,812	0,812	1,015	1,015	1,218			4,873
2019	1,5 %	0,812	0,812	1,015	1,015	1,218	1,218		6,091
2020	1,5 %	0,812	0,812	1,015	1,015	1,218	1,218	1,218	7,309
TOTALE risparmio cumulato nel periodo 2014-2020									27,00
Risparmio cumulato minimo da conseguire nel periodo 2014-2020									25,58

L'articolo 7 prevede che il meccanismo dei certificati bianchi garantisca il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio energetico cumulato totale. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione di cui al Conto termico e dalle altre misure di incentivazione vigenti, come già previste dal Piano di Azione sull'Efficienza Energetica 2014, ivi comprese le detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico: queste misure risultano infatti sufficienti per conseguire il risparmio previsto.

E' inoltre prevista la redazione, da parte di ENEA e GSE, di due rapporti intermedi sullo stato di conseguimento dell'obiettivo. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, introducono misure di potenziamento dei sistemi di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.

In considerazione del fatto che i certificati bianchi e il Conto termico trovano copertura sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas e che le detrazioni fiscali per l'efficienza energetica risultano operative, a normativa vigente, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni previste dall'articolo 7, con esclusione di quanto previsto al comma 8 descritto di seguito, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I compiti assegnati all'ENEA sono svolti nell'ambito delle risorse già previste dalla normativa vigente.

L'articolo 8 prevede, in osservanza dell'articolo 8 della EED, l'obbligo per le grandi imprese di eseguire una diagnosi energetica nei siti localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, mentre le imprese ad elevato consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono tenute ad eseguire la diagnosi, indipendentemente dalla dimensione.

Al fine della verifica di tale obbligo l'ENEA istituisce e gestisce un registro informatizzato delle imprese obbligate e svolge i controlli tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa di tutte le diagnosi energetiche svolte. ENEA svolge il controllo sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. Nell'ipotesi di effettuare 100 controlli l'anno di cui 20 controlli in situ con oneri pari a 5000 euro ciascuno e 80 controlli documentali con oneri pari a 2000 euro ciascuno, si stimano risorse necessarie per 260.000 euro annui. L'onere per l'istituzione e la gestione del suddetto registro è stimata in 40.000 euro annui.

In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica una sanzione amministrativa i cui proventi sono destinati ad alimentare il Fondo per l'efficienza energetica previsto all'articolo 15 del decreto.

E' inoltre previsto che entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblichi un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di audit energetici presso le PMI. Si stima che, nell'ipotesi di cofinanziare il 50% i costi delle Regioni per concedere un'agevolazione del 50% sostenute dalle PMI per la realizzazione della diagnosi energetica e di incentivare almeno 10.000 PMI all'anno con costo medio per diagnosi di 4000 euro, siano necessari 10 milioni di euro annui.

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle attività previste dall'articolo 8, pari a 10,3 milioni di euro all'anno, sono coperti con una somma a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, a carico del Ministero dello sviluppo economico.

In relazione a quanto sopra esposto e a quanto previsto dall'articolo 5, si può ipotizzare che la quota dei proventi su base annua delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, siano circa 200 milioni di euro all'anno nel periodo 2014-2020, ampiamente sufficienti quindi al fine della copertura degli oneri attribuiti in capo ad essi dall'articolo 8 e dall'articolo 5 suddetto.

L'articolo 9 introduce norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico individuale in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della EED. Le disposizioni della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica relative alla misurazione e alle informazioni sulla fatturazione riprendono alcune disposizioni di direttive precedenti. Gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2012/27/UE ampliano il campo di applicazione e chiariscono le disposizioni sostanziali della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati alla medesima Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono svolti nell'ambito delle risorse finanziarie previste dal meccanismo di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge n. 481/95 e quindi senza oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 prevede la compilazione di un rapporto contenente una valutazione globale a livello nazionale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. L'onere della stesura del rapporto, che il Ministero dello sviluppo economico dovrà inviare alla Commissione entro il 31 dicembre 2015, è affidato al GSE.

Ai fini della redazione del rapporto e dell'analisi costi benefici (redatta secondo le disposizioni recate dall'allegato 4 parte 1° del provvedimento) è affidato al GSE l'incarico di costituire ed aggiornare, su base annuale, una banca dati sulla cogenerazione.

E' previsto, inoltre, (comma 5) che a decorrere dal 5 giugno 2014, gli operatori su impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE, effettuino un'analisi costi-benefici a livello di impianto.

I commi 16, 17 e 18 prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro due anni dall'emanazione del decreto, definisca disposizioni in tema di standard di qualità, accesso e tariffazione del calore fornito alle utenze attraverso reti di teleriscaldamento.

Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività del GSE sono coperte da prelievi sulle bollette dell'energia elettrica e del gas. Inoltre, i compiti assegnati all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono svolti nell'ambito delle risorse finanziarie previste dal meccanismo di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge n. 481/95 e quindi senza oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 11** è finalizzato a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, conformemente con quanto previsto all'articolo 15 della EED. A tal fine si demandano all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico diverse attività concernenti i temi trattati dall'articolo.

Inoltre, conformemente al criterio di delega assegnato con la Legge di delegazione Europea 2013, si demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di adeguare le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le componenti ai costi dell'effettivo servizio secondo criteri di gradualità.

Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati alla medesima Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono svolti nell'ambito delle risorse finanziarie previste dal meccanismo di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge n. 481/95 e quindi senza oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 12** attua l'articolo 16 della EED e concerne la disponibilità, a livello nazionale, di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione dei soggetti operanti nel settore dei servizi energetici.

Si prevede a tal fine che Accredia definisca gli schemi di certificazione e/o di accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia e diagnosi energetiche. E' definita poi la predisposizione, da parte di ENEA con la collaborazione delle associazioni delle imprese e con le Regioni, sentito il CTI, di programmi di formazione sui temi suddetti. Infine è affidato l'incarico all'ENEA in collaborazione con Accredia, il GSE, la FIRE e il CTI, di definire un protocollo per l'iscrizione ad appositi elenchi, suddivisi in base al relativo marchio di qualità, dei soggetti operanti nel settore dei servizi energetici.

Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati all'ENEA sono svolti nell'ambito delle risorse già previste dalla normativa vigente.

L'**articolo 13**, in attuazione degli articoli 12 e 17 della EED, prevede la predisposizione da parte di ENEA, con la collaborazione delle associazioni delle imprese e con le Regioni, di un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia.

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle attività previste dall'articolo 13, stimati pari a 1 milione di euro l'anno, sono coperti, dalle risorse previste all'articolo 8 e relative ai proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, a carico del Ministero dello sviluppo economico.

L'**articolo 14** concerne la promozione dei contratti di rendimento energetico (EPC) e affida all'ENEA il ruolo di assistente tecnico delle pubbliche amministrazioni nella stesura di tali contratti. L'articolo 14

introduce, inoltre, criteri minimi che i contratti di rendimento energetico devono contenere per essere definiti tali e prevede che l'ENEA integri con essi il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio già redatto ai sensi del decreto legislativo 192 del 2005. ENEA infine ha il compito di sviluppare un'analisi qualitativa riguardo lo sviluppo attuale e potenziale del mercato dei servizi energetici.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati all'ENEA sono svolti nell'ambito delle risorse già previste dalla normativa vigente.

Il comma 4 contiene misure non economiche aggiuntive volte alla promozione dell'efficienza energetica. Tra queste è previsto un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e le attività culturali, d'intesa con la conferenza unificata, per l'emanazione di linee guida per la semplificazione ed armonizzazione delle procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. I commi 5 e 6 prevede misure non economiche di agevolazione degli interventi di isolamento delle superfici in edilizia che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 15 prevede l'istituzione di un nuovo Fondo nazionale per l'efficienza energetica presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo è finalizzato a sostenere interventi di efficienza energetica realizzati dalla Pubblica Amministrazione, le ESCO e le imprese a fronte di interventi di incremento dell'efficienza energetica su propri immobili, impianti e processi produttivi. Il Fondo ha natura rotativa e si articola in due sezioni che operano per:

- la concessione di garanzie, su singole operazioni e/o di portafoglio, su finanziamenti erogati alle imprese per la realizzazione di interventi di efficienza energetica;
- l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.

Le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di intervento del Fondo sono definiti con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Fondo per l'efficienza energetica è alimentato con le risorse del già citato fondo previsto all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e 25 milioni di euro nell'anno 2015. La dotazione del Fondo per l'efficienza energetica può essere integrata per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo, diminuite degli importi stanziati al comma 14 dell'articolo 5 del presente decreto.

Tale fondo, attivato presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE), è alimentato con un corrispettivo applicato al consumo di gas metano. Le risorse accantonate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico al 21 marzo 2014 sono pari a 62,8 milioni di euro, con un gettito annuo di circa 39 milioni di euro. La modifica introdotta dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prevede che le risorse del suddetto fondo siano incrementate con una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 destinate ai progetti energetico-ambientali, di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30. Nel presente decreto si prevede che tale somma sia pari a 50 milioni di euro annui di cui 40 milioni annui a carico dei proventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 10 milioni annui a carico dei proventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Stante l'aleatorietà del prezzo delle emissioni di CO2 è difficile, allo stato attuale, fare stime attendibili sul relativo gettito. Comunque, si può ipotizzare che le risorse da destinare a progetti energetico-ambientali siano circa 200 milioni di euro all'anno nel periodo 2013-2020.

In considerazione del fatto che l'alimentazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica deriva da risorse già allocate a normativa vigente, le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 16** prevede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente decreto, al fine di garantirne la maggiore efficacia.

In particolare il comma 1 definisce sanzioni pecuniarie amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di effettuare la diagnosi energetica a cui sono soggette le grandi imprese di cui all'articolo 8 e nei casi in cui la diagnosi energetica non è effettuata in conformità alle prescrizioni previste nel medesimo articolo. Tali sanzioni sono irrogate dal Prefetto.

I commi 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 12 definiscono sanzioni pecuniarie amministrative per l'inosservanza di prescrizioni previste all'articolo 9 del presente decreto e demanda all'autorità per l'energia elettrica il gas ed i servizi idrici, il controllo e l'irrogazione della sanzione.

I commi 5, 6, 7 e 8 definiscono sanzioni pecuniarie amministrative per l'inosservanza ulteriori prescrizioni previste all'articolo 9 del presente decreto e demandano alle Regioni, nell'ambito delle attività di ispezione degli impianti termici previste all'articolo 9 del DPR n. 74, la realizzazione, con cadenza periodica, di ispezioni e accertamenti. Gli esiti delle accertamenti e delle ispezioni sono comunicati al Prefetto, che se del caso provvede all'irrogazione della sanzione.

Il comma 22 prevede che i proventi delle sanzioni previste all'articolo 16 alimentino il Fondo nazionale per l'efficienza energetica istituito con l'articolo 15 del decreto.

Le disposizioni del presente articolo istituiscono nuove sanzioni e, pertanto, comportano maggiori oneri a carico dei soggetti deputati allo svolgimento delle attività connesse all'irrogazione delle sanzioni. Tuttavia tali oneri sono di modesta entità in quanto l'irrogazione delle sanzioni rientra nelle attribuzioni istituzionali dei soggetti interessati.

L'**articolo 17** recepisce i dettati dell'articolo 24 della direttiva EED che ha come fine il monitoraggio dei progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica. A tal riguardo, entro il 30 aprile 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la conferenza unificata, su proposta dell'ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea il Piano di azione nazionale di efficienza energetica. Inoltre, il comma 2, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sullo stato della cogenerazione ad alto rendimento. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati all'ENEA, infatti, sono svolti nell'ambito delle risorse già previste dalla normativa vigente mentre le attività svolte dal GSE sono coperte da prelievi sulle bollette dell'energia elettrica e del gas.

Riepilogo costi

La tabella 5 riporta le risorse complessive, sinora previste, per l'attuazione del decreto e pari a 784,1 milioni di euro ripartiti per anno e per articolo del decreto.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Articolo 5 (Edifici PA centrale)	25	55	55	55	55	55	55	355
Art. 8 (Audit PMI)	10	10	10	10	10	10	10	70
Art. 8 (Verifiche)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,1
Art. 13 (Informazione e formazione)	1	1	1	1	1	1	1	7
art. 15 (Fondo)	50	50	50	50	50	50	50	350
Totale	86,3	116,3	116,3	116,3	116,3	116,3	116,3	784,1

Nella riga art. 15 della tabella non sono riportate le risorse assegnate al Fondo per l'efficienza energetica dal fondo

Si riporta infine una tabella riassuntiva delle coperture individuate a valere sui proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 destinate ai progetti energetico-ambientali, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30.

Tabella 6: Ripartizione risorse CO2 per articolo, anno e per Amministrazione

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Articolo 5 (Edifici PA centrale)	MiSE	10	15	15	15	15	15	15	100
	MATTM	10	15	15	15	15	15	15	100
Art. 8 (Audit PMI)	MiSE	10	10	10	10	10	10	10	70
	MATTM								0
Art. 8 (Verifiche)	MiSE	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,1
	MATTM								0
Art. 13 (Informazione e formazione)	MiSE	1	1	1	1	1	1	1	7
	MATTM								0
art. 15 (Fondo)	MiSE	10	10	10	10	10	10	10	70
	MATTM	40	40	40	40	40	40	40	280
Totale		81,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	629,1

Relazione illustrativa

L'Unione Europea si trova ad affrontare importanti sfide determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'efficienza energetica costituisce un valido strumento per affrontare tali sfide, in quanto riducendo il consumo di energia primaria migliora la sicurezza di approvvigionamento, diminuisce le importazioni di combustibili e riduce le emissioni di gas serra. Un'economia più efficiente sotto il profilo energetico consente, inoltre, di accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e di migliorare la competitività dell'industria, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi con l'efficienza energetica.

L'Unione europea ha evidenziato la necessità di aumentare l'efficienza energetica in modo da raggiungere l'obiettivo di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020, rispetto agli scenari di previsione dei consumi per il 2020. A tal fine è stato aggiornato il quadro giuridico europeo relativo all'efficienza energetica con l'emanazione della direttiva 2012/27/UE (di seguito EED) che stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione europea. Tra gli elementi che caratterizzano la EED si evidenziano:

- l'elaborazione di un documento di strategia sul medio-lungo termine per la riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale;
- la riqualificazione annua del 3% della superficie degli immobili della pubblica amministrazione centrale dello Stato;
- la riduzione dell'1,5% annuo del volume delle vendite di energia ad opera di soggetti obbligati identificati tra i distributori o le società di vendita dell'energia.

A livello nazionale, la Strategia Energetica Nazionale (SEN), approvata tramite il decreto interministeriale dell'8 marzo 2013, orienta gli sforzi del Paese verso un miglioramento sostanziale della competitività del sistema energetico insieme con la sostenibilità ambientale. Questo rilancio di competitività viene promosso dal documento programmatico attraverso quattro obiettivi principali al 2020:

- riduzione dei costi energetici con l'allineamento dei prezzi ai livelli europei (risparmio sulla bolletta nazionale di elettricità e gas stimato in circa 9 miliardi di euro l'anno);
- superamento degli obiettivi europei definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (riduzione delle emissioni di gas-serra del 21% rispetto al 2005, riduzione del 24% dei consumi primari rispetto all'andamento inerziale e raggiungimento del 19-20% di incidenza dell'energia rinnovabile sui consumi finali lordi);
- maggiore sicurezza di approvvigionamento, con una riduzione della fattura energetica estera di circa 14 miliardi di euro l'anno;
- spinta alla crescita e all'occupazione con l'avvio di investimenti, sia nei settori tradizionali che nelle *green economy*, per 170-180 miliardi di euro entro il 2020.

Per il raggiungimento di questi obiettivi la strategia si articola in sette priorità con specifiche misure concrete a supporto. Prima tra tutte è l'efficienza energetica che contribuisce contemporaneamente al raggiungimento di tutti e quattro gli obiettivi di politica energetica della SEN. L'efficienza energetica ha infatti il pregio di essere lo strumento più economico per l'abbattimento delle emissioni, con un ritorno sugli investimenti spesso positivo per il Paese, di generare domanda in un mercato dove sono attive molte imprese italiane, di accrescere la sicurezza energetica e di ridurre il deficit della bilancia commerciale. In termini di obiettivi quantitativi, il programma di lancio dell'efficienza energetica al 2020 si propone di:

- risparmiare 20 Mtep di energia primaria, raggiungendo al 2020 un livello di consumi circa il 24% inferiore rispetto allo scenario di riferimento europeo, basato su un'evoluzione 'inerziale' del sistema;
- evitare l'emissione di circa 55 milioni di tonnellate di CO₂ l'anno. L'efficienza energetica rappresenterà quindi il principale motore per l'abbattimento delle emissioni di CO₂;
- risparmiare circa 8 miliardi di euro l'anno di importazioni di combustibili fossili.

Il decreto legislativo in oggetto recepisce tutte le prescrizioni della EED non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 4 della legge di delegazione europea 2013, 6 agosto 2013, n. 96 e coerentemente con le indicazioni della Strategia energetica nazionale. Nello specifico, si riporta di seguito una trattazione articolo per articolo del contenuto del provvedimento in questione.

L'articolo 1 descrive le finalità del decreto, il quale mira a fornire un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di conseguire l'obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020, oltretutto a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che limitano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.

L'articolo 2 integra le definizioni vigenti con altre di nuova introduzione in coerenza con le disposizioni introdotte dalla EED.

L'articolo 3 definisce l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico da conseguire nell'anno 2020 coerentemente con la Strategia energetica nazionale approvata con decreto interministeriale 8 marzo 2013.

L'articolo 4 recepisce completamente quanto previsto dall'articolo 4 della EED e prevede che, nell'ambito dei Piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (di seguito PAEE) già previsti dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e aggiornati in base all'articolo 17 del presente decreto, l'ENEA predisponga e aggiorni ogni tre anni un documento di proposta per la riqualificazione energetica del parco nazionale di edifici. Tale documento riguarda gli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, e contiene i requisiti previsti dalla EED, tra i quali:

- una rassegna del parco immobiliare nazionale;
- l'individuazione, sulla base della metodologia di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, degli interventi più efficaci in termini di costi;
- un elenco aggiornato delle misure di incentivazione delle riqualificazioni energetiche e delle ristrutturazioni importanti degli edifici;
- un'analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti;
- una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo della riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione annuo.

E' inoltre previsto che il documento sia elaborato in coordinamento con il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 4-bis, comma 2.

L'**articolo 5** recepisce completamente quanto previsto dall'articolo 5 della EED e dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale e da essa occupati per almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata. Su tali edifici, come previsto dalla EED è reso possibile, in alternativa, realizzare interventi che comportino un volume di risparmi energetici almeno equivalente a quelli ottenibili grazie alla riqualificazione annuale della superficie suddetta. In linea con quanto previsto dalla EED e a normativa nazionale vigente, le amministrazioni centrali dello stato sono tutte quelle ricomprese nell'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Al fine di attuare l'obbligo previsto dall'articolo 5, **il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'Agenzia del demanio e il Ministero dello sviluppo economico al quale sono attribuite funzioni di impulso e di coordinamento**, predispongono entro il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2014 un programma di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale. **Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti.** Per la predisposizione del programma, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, **predispongono**, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, eventualmente avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti e **le trasmettono alle stesse amministrazioni responsabili della predisposizione del programma.** Per la definizione del programma degli interventi da finanziare sono applicati criteri di individuazione tra più interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento; minori tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento; entità di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a contratti di rendimento energetico.

Le modalità per l'esecuzione del programma di cui al comma 2 sono definite con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La realizzazione degli interventi ricompresi nel suddetto programma è gestita, senza nuovi o maggiori oneri, dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ove occorra in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate. Al fine di favorire economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi l'Agenzia del Demanio promuove forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più Amministrazioni.

Le procedure per l'ammissione a finanziamento di ciascun intervento e il modello di disciplinare da sottoscrivere tra le Amministrazioni proponenti e il Ministero dello sviluppo economico sono definite dal programma.

Al raggiungimento dell'obiettivo annuo di riqualificazione energetica concorrono le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, promossi ed applicati dalle pubbliche amministrazioni centrali sulla base delle linee guida predisposte dall'ENEA.

Il coordinamento delle informazioni sugli interventi, per la predisposizione del programma annuale e per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, è curato dall’Agenzia del Demanio.

Per l’attuazione del programma di interventi si provvede mediante lo stanziamento di **30 milioni** per gli anni 2014-2015, con rispettivamente **5 milioni di euro** per il 2014 e **25 milioni di euro** sul 2015, a valere sul Fondo di cui all’articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico. Si prevede, inoltre, che detto Fondo possa essere integrato fino a **25 milioni di euro annui** per il periodo 2014-2020, sulle ulteriori risorse che confluiscono sul medesimo fondo di cui al d. lgs. 28/2011, previa determinazione dell’importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché fino a **20 milioni di euro** per l’anno 2014 e fino a **30 milioni di euro annui** per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, nella misura del **50% a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50% a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare**. Le suddette risorse sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate alla esecuzione delle riqualificazioni energetiche di cui al presente articolo e, ove possibile, intervengono ad integrazione delle risorse già derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all’efficienza energetica nell’edilizia pubblica.

Grande importanza è data al monitoraggio dei risultati ottenuti, e alla promozione delle attività di informazione e di sostegno tecnico alle pubbliche amministrazioni interessate.

E’ stabilito che le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione centrale comunichino all’ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all’anno precedente. L’ENEA, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve rendere disponibile un portale informatico per l’inserimento delle informazioni e ne deve dare opportuna informazione sul suo sito istituzionale.

Infine è previsto che le **Regioni adottino** un criterio di priorità nell’utilizzo dei fondi strutturali e nell’attuazione degli impegni derivanti dalla ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili, **al fine di promuovere** la realizzazione di misure di incremento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica e l’integrazione con produzione di energia rinnovabile. **I piani regionali devono inoltre contenere obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nonché prevedere provvedimenti volti a favorire l’introduzione di un sistema di gestione dell’energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l’efficienza energetica a lungo termine.**

L’articolo 6 conformemente a quanto previsto dall’articolo 6 della EED, dispone che le pubbliche amministrazioni centrali, nelle procedure di stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero negli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi gli appalti di forniture in regime di locazione finanziaria, sono tenute a rispettare determinati requisiti minimi di efficienza energetica descritti nell’allegato 1 al decreto stesso. Con riferimento all’acquisto ovvero

alla locazione di immobili, le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute al rispetto del relativo requisito minimo di efficienza, indipendentemente dall'importo del contratto, salvo che l'acquisto sia finalizzato a: intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione; rivendere l'immobile senza che la pubblica amministrazione centrale se ne avvalga per i propri fini; salvaguardare l'edificio in quanto ufficialmente protetto o di particolare valore storico-architettonico. L'articolo 6 precisa, tuttavia, che le amministrazioni centrali possono derogare a tale obbligo, dandone adeguata motivazione nei documenti di gara, qualora esso sia incoerente con le valutazioni di costo efficacia e idoneità tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. La disposizione precisa inoltre che l'obbligo introdotto al primo comma si considera assolto nel caso in cui i contratti di acquisto di prodotti, servizi ed immobili, rispettino le specifiche tecniche e le clausole contrattuali indicati nei "criteri ambientali minimi" predisposti, per categorie di prodotti, nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP).

La disposizione precisa, infine, che l'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare e che tutte le amministrazioni diverse da quelle sottoposte ad obbligo, possono volontariamente adeguarvisi. **E' previsto che CONSIP Spa debba adeguare i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo, e che tutte le stazioni appaltanti siano tenute ad applicare i criteri indicati.**

Quanto previsto risponde all'esigenza di orientare la domanda pubblica verso beni, servizi e immobili migliori sotto il profilo energetico-ambientale, al fine di sostenere un modello di sviluppo sostenibile, che sia efficace anche sotto il profilo del costo-beneficio. La disposizione, risulta, quindi, pienamente coerente con gli orientamenti comunitari, che reputano fondamentale l'apporto che le pubbliche amministrazioni possono fornire, al fine del raggiungimento degli sfidanti obiettivi di efficienza energetica fissati al 2020. Rispetto alle disposizioni in materia di efficienza energetica nel settore pubblico, attualmente previste al Capo IV del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, ancorché limitandone il perimetro di applicazione soggettiva alle sole amministrazioni centrali, la disposizione in esame impone un obbligo più puntuale e dunque più efficace. Detto obbligo è finalizzato a favorire decisioni di acquisto efficienti sotto il profilo energetico da parte delle pubbliche amministrazioni, facendone comunque salva la fattibilità in termini di costo efficacia.

Infine, la disposizione attribuisce una maggiore importanza ai "criteri ambientali minimi" sviluppati nell'ambito del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), attualmente applicabili soltanto in via volontaria, ammettendoli come valida alternativa ai fini dell'adempimento dell'obbligo.

L'articolo 7, al fine di recepire pienamente quanto previsto dall'articolo 7 della EED, definisce l'obiettivo vincolante di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, calcolato ai sensi dello stesso articolo 7 della EED. Tale valore, pari a 25,6 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, è equivalente al conseguimento ogni anno, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di nuovi risparmi pari all'1,5% in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali e relative al triennio precedente al 1 gennaio 2013.

Al fine di comunicare l'obiettivo e gli strumenti volti al conseguimento dello stesso, il 5 dicembre 2013 è stata inviata una relazione alla Commissione europea. In essa si espone che per il raggiungimento del risparmio suddetto, l'Italia si avvale dello schema d'obbligo basato sui certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 79 del 1999 e 164 del 2000 e relativi provvedimenti di attuazione. Esso è affiancato inoltre da altri due strumenti di sostegno per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica già operativi a livello nazionale: le detrazioni fiscali e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 recante incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (di seguito Conto termico).

L'articolo 7 prevede inoltre che il meccanismo dei certificati bianchi garantisca il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio energetico cumulato totale e, a tal fine, i successivi provvedimenti atti a definire gli obiettivi del meccanismo per il periodo 2016-2020 dovranno tenere in considerazione le previsioni di cui al presente articolo 7. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione di cui al Conto termico e dalle altre misure di incentivazione vigenti, come già previste dal Piano di Azione sull'Efficienza Energetica 2014, ivi comprese le detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico.

Al fine di monitorare lo stato di conseguimento dell'obiettivo, è inoltre prevista la redazione, da parte di ENEA e GSE, di due rapporti intermedi (2016 e 2018). Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, è data facoltà al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di introdurre misure di potenziamento dei sistemi di sostegno basato sui certificati bianchi nonché nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica. In particolare, la disposizione precisa che entro 120 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, i suddetti ministeri, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, aggiornano le linee guida di cui all'articolo 6 comma 2 del DM 28 dicembre 2012, recante la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, tenendo conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del presente decreto. Tale disposizione risponde all'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra le disposizioni previste dalla norma comunitaria e trasposte nel presente provvedimento, con il consolidato meccanismo dei "certificati bianchi".

Sono introdotte, inoltre, specifiche misure volte alla risoluzione di alcune criticità presentate dal Conto termico nei primi mesi della sua attuazione e utili al fine di eliminare le barriere che precludono lo sfruttamento pieno del meccanismo di incentivazione, con particolare riferimento al suo ruolo nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente articolo 7. Tra queste si cita la previsione che l'incentivo non possa, in ogni caso, eccedere il 65% delle spese sostenute dal beneficiario; questa norma è finalizzata a dare soluzione a comportamenti opportunistici evidenziati nei primi mesi di attuazione del Conto termico e a ridurre il carico dello strumento sulle tariffe dell'energia, a beneficio dei consumatori.

Da sottolineare l'indicazione data alle regioni di fornire i risultati del monitoraggio degli strumenti di incentivazione dell'efficienza energetica attuati a livello locale. Ciò al fine di conteggiare anch'essi negli obblighi nazionali di risparmio previsti dall'articolo 3 del presente decreto. Il comma 8, infine, prevede che i risparmi di energia ottenuti indipendentemente dall'ottenimento di certificati bianchi dalle imprese che attuano un sistema di gestione ISO 50001 concorrano al raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

L'articolo 8 prevede, in osservanza dell'articolo 8 della EED, l'obbligo per le grandi imprese di eseguire una diagnosi energetica nei siti localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, mentre le imprese ad elevato consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono tenute ad eseguire la diagnosi, indipendentemente dalla dimensione. Tale obbligo non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14000. Al fine di incrementare la qualità dei servizi energetici offerti nel settore è previsto che, decorsi due anni dalla pubblicazione del presente decreto, le diagnosi suddette potranno essere eseguite esclusivamente da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 o le ulteriori norme di cui all'articolo 16, comma 3 e volte a

certificare gli auditor energetici nei settori dell'industria, del terziario e dei trasporti nonché gli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Al fine della verifica di tale obbligo l'ENEA istituisce e gestisce un registro informatizzato delle imprese obbligate e svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa di tutte le diagnosi energetiche svolte. ENEA svolge il controllo sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. **Alla copertura degli oneri finanziari si provvede con una somma fino a 0,3 milioni di euro all'anno a carico del Ministero dello sviluppo economico e a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali.**

E' inoltre previsto che entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblici un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di audit energetici presso le PMI. **10. Alla copertura dell'onere derivante si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro all'anno, a carico del Ministero dello sviluppo economico e a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali.**

L'**articolo 9** introduce norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico individuale in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della EED. Le disposizioni della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica relative alla misurazione e alle informazioni sulla fatturazione riprendono alcune disposizioni di direttive precedenti. La direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (abrogata dalla direttiva 2012/27/UE) prescriveva agli Stati membri di provvedere affinché i clienti finali ricevessero a prezzi concorrenziali contatori individuali in grado di riflettere con precisione il loro consumo energetico effettivo e di fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso. Nella maggior parte dei casi tale requisito era soggetto alle condizioni di essere tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Nel procedere a un allacciamento in un nuovo edificio o nell'eseguire importanti ristrutturazioni, quali definiti nella direttiva 2002/91/CE, dovevano tuttavia essere sempre forniti contatori individuali di questo tipo. La direttiva 2006/32/CE prescriveva inoltre di fornire una fatturazione chiara basata sul consumo effettivo con frequenza tale da consentire ai consumatori di regolare il proprio consumo energetico. Tali disposizioni sono state riprese in linea di principio nella direttiva 2012/27/UE e accompagnate da chiarimenti supplementari.

Le direttive relative al mercato interno dell'energia elettrica e del gas (rispettivamente le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE) prescrivono agli Stati membri di provvedere all'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei consumatori nei mercati di approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica. Per quanto riguarda l'energia elettrica, se viene effettuata una valutazione economica dei costi e dei benefici a lungo termine, almeno l'80% dei consumatori valutati positivamente deve essere dotato di sistemi di misurazione intelligenti dell'energia elettrica entro il 2020. Per quanto riguarda il gas naturale, non è fornita alcuna scadenza, ma è richiesta l'elaborazione di un calendario, fatta salva una valutazione dei costi e dei benefici a lungo termine (allegato I, paragrafo 2, della direttiva sul gas). Tali direttive prevedono inoltre che i clienti finali debbano essere adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica/gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo. La direttiva 2012/27/UE non prescrive l'introduzione dei contatori intelligenti poiché ciò è già contemplato nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE. Poiché in numerosi Stati membri l'introduzione dei contatori intelligenti è in corso o pianificata, la direttiva 2012/27/UE fornisce tuttavia chiarimenti per quanto riguarda la garanzia che le informazioni pertinenti in materia di

misurazione e fatturazione vengano fornite ai clienti finali che utilizzano i sistemi di misurazione intelligenti.

Gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2012/27/UE ampliano il campo di applicazione e chiariscono le disposizioni sostanziali della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Nello specifico è stabilito l'obbligo di provvedere – fatti salvi la fattibilità tecnica e il rapporto costi-benefici – affinché i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che misurino con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. Tale obbligo era stato già introdotto dall'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE e continua ad applicarsi, anche a seguito di quanto previsto dal comma 6 quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ma ora è esteso anche ai clienti finali che risiedono in condomini e in edifici polifunzionali con un sistema comune centralizzato di riscaldamento/raffreddamento/acqua calda per tali edifici, che devono essere dotati di tali contatori entro il 31 dicembre 2016 (**comma 5**).

Nel momento in cui vengano adottati sistemi di misurazione intelligenti e si introducano contatori intelligenti per il gas naturale e/o l'energia elettrica conformemente alle direttive 2009/72/CE3 e 2009/73/CE, si dispone che nel definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per i clienti finali. Inoltre devono essere garantite la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei relativi dati, nonché la privacy dei clienti finali in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy, la possibilità di tenere conto dell'energia elettrica immessa nella rete dai locali del cliente finale allo scopo di favorire la diffusione della generazione distribuita e, se il cliente finale lo richiede, che i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica possano essere messi a disposizione di un soggetto terzo.

Le specifiche dei sistemi di valutazione intelligenti sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE. In particolare si prevede che i contatori debbano fornire ai clienti informazioni sul tempo effettivo di utilizzo, che sia garantita la sicurezza dei misuratori e della trasmissione dei dati (al riguardo è previsto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico tratti i dati attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi), e che si tenga conto, su richiesta del cliente, dell'energia prodotta ed immessa in rete.

Gli esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale sono tenuti a fornire ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate al momento dell'installazione dei contatori, in particolare sul loro effettivo potenziale, con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.

Il **comma 5** fornisce chiarimenti riguardo alla misurazione del consumo di riscaldamento, raffreddamento ed acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ai quali detti servizi sono forniti da un impianto di teleriscaldamento/teleraffreddamento, da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici oppure da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale comune per un singolo edificio. Per quanto riguarda la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini e negli edifici polifunzionali sussiste l'obbligo per le imprese di fornitura del servizio affinché entro il 31 dicembre 2016 siano installati contatori individuali in ogni appartamento o unità di tali edifici, laddove tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi. Se l'installazione di contatori di calore individuali non è tecnicamente fattibile o efficiente in termini di costi, occorre installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza di ciascun radiatore.

E' introdotto poi l'obbligo affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulla fatturazione dei consumi di energia siano precise e fondate sul consumo reale. Inoltre dispone che le informazioni sulla fatturazione siano rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta oppure nel caso in cui i consumatori abbiano optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno. Inoltre si prevede che le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi di dettaglio.

L'articolo stabilisce inoltre che, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano disponibili o meno, su richiesta del cliente finale, siano resi disponibili dati sulla misurazione a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale (ad es. una società di servizi energetici), che a tutti i clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e fatture per via elettronica e che nelle fatture vengano fornite informazioni **aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento**, per consentire una valutazione globale dei consumi energetici.

Infine si stabilisce **che non siano addebitati ai clienti finali** oneri aggiuntivi le loro fatture e le informazioni relative ai loro consumi. Una deroga è prevista per quanto riguarda il riscaldamento e il raffreddamento nei condomini riforniti tramite teleriscaldamento o un'altra fonte comune di riscaldamento/raffreddamento, nei casi in cui il compito relativo a misurazione, ripartizione e conteggio del consumo individuale effettivo viene affidato a un terzo, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia.

L'**articolo 10**, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 14 della EED, prevede la compilazione di un rapporto contenente una valutazione globale a livello nazionale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. L'onere della stesura del rapporto, che il Ministero dello sviluppo economico dovrà inviare alla Commissione entro il 31 dicembre 2015 è affidato al GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A) che già in virtù del decreto legislativo 7 febbraio 2007 n.20 è l'ente titolato a rilasciare la garanzia di origine per impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Ai fini della redazione del rapporto e dell'analisi costi benefici (redatta secondo le disposizioni recate dall'allegato 4 parte 1° del provvedimento) è affidato al GSE l'incarico di costituire ed aggiornare, su base annuale, una banca dati sulla cogenerazione dove dovranno confluire i dati in possesso di tutti gli enti, pubblici e privati, che in qualche misura per loro fini istituzionali hanno informazioni utili e complementari ai dati già in possesso del GSE in forza dei compiti affidatigli dal decreto legislativo 8 febbraio 2007 n.20 (**comma 4**).

Il rapporto, da aggiornare su eventuale richiesta della Commissione con cadenza quinquennale, mira ad individuare con una analisi dei costi benefici le soluzioni più efficienti per soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento. I risultati di tale rapporto (comma 5) permetteranno di:

- redigere un documento di strategia che il Ministero dello sviluppo economico dovrà adottare entro il 2020 ed il 2030;
- escludere dall'onere dell'analisi costi benefici di cui segue, quegli impianti **o reti** che per loro caratteristiche non siano tali da presentare vantaggi superiori ai costi.

E' previsto, inoltre, (comma 6) che a decorrere dal 5 giugno 2014, gli operatori su impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE, effettuino un'analisi costi-benefici a livello di impianto.

In particolare gli interventi per cui si è tenuti alla redazione dell'analisi costi-benefici sono:

- nuova costruzione o ammodernamento sostanziale di impianti di generazione elettrica o industriali, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare la

predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento e l'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e la connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

- nuova costruzione o ammodernamento sostanziale di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o installazione, nell'ambito di una rete esistente, di un nuovo impianto di produzione di energia termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze, utilizzando anche le informazioni fornite dalle società responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

Il comma 7 esclude dall'obbligo dell'analisi costi-benefici gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva e gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico. Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale, anche tenendo conto della valutazione globale e dei risultati dell'analisi costi-benefici.

Il comma 8 stabilisce che le autorità competenti in tema di autorizzazioni tengano conto, ai fini del provvedimento autorizzativo, dei risultati dell'analisi sui singoli impianti e, a decorrere dal 31 dicembre 2015, anche della valutazione globale dell'analisi costi benefici di cui al comma 1.

Il comma 9 introduce una clausola di salvaguardia che introduce, anche in presenza di una positiva valutazione del rapporto costi benefici, l'esenzione dagli obblighi conseguenti. Si tratta comunque di una valutazione caso per caso i cui esiti devono essere comunicati alla Commissione.

Il comma 10 definisce il campo di applicazione della norma (**impianti contemplati dalla** direttiva 2010/75/UE).

I **commi 11, 12, 13, 14 e 15** richiamano le specificità della cogenerazione ad alto rendimento quali la garanzia di origine (**rilasciata dal GSE secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori**), la sua valenza presso tutti gli Stati membri, gli incentivi previsti e le modalità di applicazione ai sensi della normativa vigente in Italia.

I commi 16 e 17, al fine di favorire la diffusione del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sul territorio nazionale, prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro due anni dall'emanazione del presente provvedimento, emani documenti volti a:

- o definire gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio;
- o stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete e le modalità per l'esercizio del diritto di discollegamento;
- o individuare modalità per rendere trasparenti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie;
- o individuare condizioni di riferimento per l'accesso dei terzi alla rete, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale.

Si sottolinea infine l'importante compito, affidato all'Autorità, di definire le tariffe di cessione del calore nei casi di (nuove) reti di teleriscaldamento ubicate in aree urbane non metanizzate, nonché qualora sussista l'obbligo, imposto dai comuni, di allacciamento alla rete di teleriscaldamento.

E' previsto che le disposizioni suddette in materia di teleriscaldamento si applichino secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati.

L'**articolo 11** è finalizzato a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, conformemente con quanto previsto all'articolo 15 della EED. A tal fine si demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di:

- aggiornare le regole per la remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas al fine di eliminare eventuali ostacoli all'incremento dell'efficienza energetica delle reti;
- sostenere la diffusione efficiente delle fonti rinnovabili, della generazione distribuita e della cogenerazione ad alto rendimento, anche attraverso disposizioni volte a stabilire priorità di dispacciamento all'energia prodotta dai suddetti impianti;
- promuovere partecipazione della domanda ai mercati dell'energia, definendo le modalità tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unità di consumo sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda e degli aggregati.

Inoltre, conformemente al criterio di delega assegnato con la Legge di delegazione Europea 2013, si demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di adeguare le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le componenti ai costi dell'effettivo servizio secondo criteri di gradualità.

L'**articolo 12** attua l'articolo 16 della EED e concerne la disponibilità, a livello nazionale, di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione dei soggetti operanti nel settore dei servizi energetici. Si prevede a tal fine che Accredia, entro il 31 dicembre 2014, definisca e sottoponga all'approvazione dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, schemi di certificazione e/o di accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia e diagnosi energetiche.

Si prevede, inoltre, al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, l'aggiornamento e la pubblicazione di norme tecniche sull'esecuzione di diagnosi energetiche di qualità e per la certificazione volontaria degli auditor nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti.

E' definita poi la predisposizione, da parte di ENEA con la collaborazione delle associazioni delle imprese e con le Regioni, sentito il CTI, di programmi di formazione sui temi suddetti.

Al fine di promuovere l'incremento del livello di qualità e competenza tecnica nel settore dei servizi energetici, si prevede che decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possano partecipare al meccanismo dei certificati bianchi i fornitori di servizi energetici, solo se in possesso di certificazione secondo le norme UNI CEI 11352 o UNI CEI 11339.

Infine è affidato l'incarico all'ENEA in collaborazione con Accredia, il GSE, la FIRE e il CTI, di definire un protocollo per l'iscrizione agli elenchi, suddivisi in base al relativo marchio di qualità, per i seguenti soggetti:

- ESCO certificate UNI CEI 11352;
- organizzazioni certificate ISO 50001;
- esperti in gestione dell'energia certificati secondo la UNI CEI 11339.

Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'ENEA.

L'**articolo 13**, in attuazione degli articoli 12 e 17 della EED, prevede la predisposizione da parte di ENEA, con la collaborazione delle associazioni di categoria, **in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici**, delle associazioni dei consumatori e delle Regioni, di un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia. Tale programma è volto a:

- **sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nella realizzazione di successivi interventi, con l'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;**
- stimolare comportamenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici dei dipendenti della pubblica amministrazione;
- favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- sensibilizzare le utenze domestiche sull'uso efficiente dell'energia;
- qualificare i soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, con particolare riferimento degli auditor energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia.

Il programma è quindi sottoposto al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli oneri. All'attuazione del programma si provvede nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015 – 2017, a carico del Ministero dello sviluppo economico, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali.

L'articolo 14, attua gli articoli 18 e 19 della EED e prevede la promozione dei contratti di rendimento energetico (EPC), affidando all'ENEA il ruolo di assistente tecnico delle pubbliche amministrazioni nella stesura di tali contratti. L'articolo 14, in base a quanto previsto dalla EED, per mezzo dell'Allegato 8, introduce i criteri minimi che i contratti di rendimento energetico devono contenere per essere definiti tali e prevede che l'ENEA integri il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio di cui all'articolo 4-ter, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con tali criteri minimi.

I commi 4, 5 e 6, introducono misure di semplificazione volte a promuovere l'efficienza energetica. Il comma 4 prevede la predisposizione di linee guida per favorire un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale delle procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. Lo snellimento delle procedure e la conseguente riduzione dei costi amministrativi consentiranno una diffusione più rapida di impianti e prodotti più efficienti.

I commi 5 e 6 modificano le previsioni contenute all'articolo 11 del decreto legislativo 115 del 2008, consentendo, in caso di interventi sugli edifici che permettono un miglioramento dell'indice di prestazione energetica, di aumentare la volumetria dell'edificio derogando, altresì, nell'ambito delle procedure di rilascio del titolo abilitativo a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali.

È introdotto, infine, al comma 7 il divieto ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, di tenere comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

L'articolo 15 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

Il Fondo ha natura rotativa e si articola in due sezioni che operano, rispettivamente, per la concessione di garanzie e l'erogazione di finanziamenti. Gli interventi finanziati dal Fondo sono volti alla:

- riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della pubblica amministrazione;
- realizzazione di reti per il teleriscaldamento e/o per il telereffrescamento;
- efficientamento **di servizi ed infrastrutture pubbliche, ivi inclusa la illuminazione pubblica;**
- riqualificazione energetica di interi edifici, compresi gli edifici di edilizia popolare;

- riduzione dei consumi di energia nei processi industriali.

Il comma 4 stabilisce che **con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di intervento del Fondo, nonché che** le garanzie e/o i finanziamenti, nel quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento del Fondo, siano concessi a condizioni di maggior favore per interventi volti a:

- creare nuova occupazione;
- riqualificare energeticamente l'intero edificio;
- promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
- introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica.

I vantaggi derivanti dall'istituzione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica sono molteplici e consistono principalmente nei seguenti aspetti:

- programmazione e gestione delle risorse nel quadro di una *strategia unitaria di sviluppo* finalizzata al superamento dell'attuale frammentazione degli interventi pubblici di sostegno della PA e al rafforzamento della coerenza delle misure adottate;
- *semplificazione dei processi* di attivazione degli interventi e di accesso alle misure agevolative, attraverso la definizione di modalità procedurali uniformi per il conferimento e l'utilizzo dei fondi;
- *flessibilità degli strumenti di intervento* in funzione delle politiche di sviluppo mirate al perseguimento di obiettivi di natura settoriale e/o territoriale ed in relazione a specifici segmenti target (PA Centrale, Imprese, Enti territoriali e altri enti ed organismi di diritto pubblico);
- *sfruttamento delle economie di scala* (derivanti dalla gestione unificata delle risorse finanziarie e dal potenziale frazionamento del rischio su portafogli diversificati e di ampie dimensioni) e *scalabilità del sistema*, ovvero possibilità di ampliare progressivamente il *range* delle forme tecniche di intervento del Fondo, in funzione delle specifiche politiche di programmazione e fasi della congiuntura economico-finanziaria;
- possibilità di avvalersi di uno strumento strutturato per *l'utilizzo di risorse comunitarie* con possibilità di certificazione della spesa, da parte dell'Amministrazione di riferimento, contestualmente all'apporto delle risorse comunitarie al Fondo.

Il Fondo è alimentato con le risorse previste all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che sono versate all'entrata dello Stato per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. La dotazione del Fondo può inoltre essere integrata con ulteriori risorse confluente annualmente nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del d. lgs. 28/2011, per il periodo 2015-2020, nonché, per il periodo 2014-2020, con un importo fino a 10 milioni euro annui a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 40 milioni di euro annui a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico ambientali. 5. La dotazione del Fondo può infine essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte di Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

La gestione del Fondo e dei relativi interventi può essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in house ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà.

L'**articolo 16** recepisce l'articolo 13 della EED e prevede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente decreto, al fine di garantirne la maggiore efficacia.

Si prevedono, in particolare, sanzioni amministrative pecuniarie per:

- le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi energetica (comma 1);
- le imprese che effettuino una diagnosi energetica difforme dalle prescrizioni di cui all'articolo 8 (comma 1);
- l'esercente l'attività di misura che non fornisce ai clienti finali i contatori individuali aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 (comma 2);
- l'esercente l'attività di misura che fornisce sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle specifiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (comma 3);
- l'esercente l'attività di misura che al momento dell'installazione dei contatori non fornisca ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in particolare sul loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico (comma 4);
- l'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che non installi, nel termine previsto dalla norma, un contatore individuale richiesto dal cliente finale nei casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), nonché il cliente finale che, nei medesimi casi, non fa richiesta di installazione del contatore individuale (comma 5);
- l'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), nonché il cliente finale che, nei medesimi casi, non fa richiesta di installazione del contatore individuale (comma 6);
- il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore, nonché colui che ha la disponibilità di un'unità immobiliare compresa in un condominio che non consente l'effettiva installazione dei sistemi di cui al periodo precedente (comma 7);
- il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, secondo percentuali concordate sulla base dei criteri degli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e dei costi generali per la manutenzione dell'impianto (comma 8);
- l'impresa di distribuzione o le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non forniscono nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali presso i quali non sono installati contatori intelligenti le informazioni previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 4, lettera a) (comma 9);
- l'impresa di distribuzione o la società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non consentono ai clienti finali di accedere alle informazioni complementari sui consumi storici in conformità a quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 4, lettera b) (comma 10);
- l'impresa di vendita di energia al dettaglio che non fornisce al cliente finale le informazioni previste, o non offre l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e

bollette in via elettronica, o non fornisce, su richiesta di quest'ultimo, spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (comma 11);

- **l'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per l'accesso ai dati relativi ai consumi (comma 12).**

I commi 13, 14 e 15 individuano le autorità responsabili dell'irrogazione delle sanzioni sanzionati che sono rispettivamente, il Ministero dello sviluppo economico, il Prefetto territorialmente competente, in quanto autorità di governo preposta alla tutela ambientale sul territorio, e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono soggette, in quanto compatibile, alla disciplina del capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' previsto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplini con proprio regolamento i procedimenti sanzionatori di propria competenza.

I commi 17, 18, 19, 20 e 21 introducono disposizioni volte a regolamentare le fasi dell'iter, dalla contestazione della violazione, alla diffida a provvedere alla regolarizzazione, al pagamento della sanzione irrogata (ammesso in misura ridotta).

I proventi delle sanzioni confluiscono nel Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 15.

Si precisa, infine, che la sanzione relativa all'articolo 7 del presente decreto, seppur prevista dall'articolo 13 della EED, non è espressamente enunciata in quanto già vigente nel nostro ordinamento e prevista nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi (articoli 13 e 14 del DM 28 dicembre 2012, recante “ *determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016e il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi*”).

L'articolo 17 recepisce i dettati dell'articolo 24 della direttiva EED che ha come fine il monitoraggio dei progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica. A tal riguardo, entro il 30 aprile 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, d'intesa con la conferenza unificata, su proposta dell'ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea il Piano di azione nazionale di efficienza energetica. Tale Piano comprende: stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020, un elenco di misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché, in relazione agli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, i risparmi di energia conseguiti e attesi afferenti alla fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia, inclusi gli usi finali della stessa.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e poi entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ENEA, approva trasmette alla Commissione europea una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3.

Il Piano di azione e la relazione annuale sono redatti sulla base dell'allegato XIV della EED.

Con riferimento ai progressi generati dalla cogenerazione ad alto rendimento, secondo quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 della EED, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale contenente:

- statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica;
- statistiche relative alla capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione;

- statistiche relative alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e di tele raffreddamento in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica;
- statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione.

Gli articoli 18, 19 e 20, stabiliscono rispettivamente, le abrogazioni, le disposizioni finali e l'entrata in vigore del decreto.